



**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
ARPAS**

Direzione Amministrativa

Servizio Patrimonio, provveditorato ed economato

# **Acquisizione in economia di lavori, beni e servizi**

## **Regolamento**

Allegato alla Determinazione del Commissario Straordinario n. 102 del 26/09/2011

**Settembre 2011**

## Indice

<b>TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
ART. 1. Oggetto del Regolamento	3
ART. 2. Limiti di importo e divieto di frazionamento	3
ART. 3. Programmazione delle acquisizioni in economia	3
ART. 4. Modalità di acquisizione in economia	4
ART. 5. Interventi misti	4
<b>TITOLO II. SEZIONE FORNITURE E SERVIZI</b>	<b>4</b>
ART. 6. Tipologie di forniture eseguibili in economia	4
ART. 7. Tipologia di servizi eseguibili in economia	5
ART. 8. Organizzazione e Competenze - Responsabile del Procedimento	7
ART. 9. Procedure e vincoli nella determinazione dei prezzi	7
ART. 10. Modalità di affidamento	8
ART. 11. Scelta del contraente	9
ART. 12. Contratti aperti	10
<b>TITOLO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI</b>	<b>10</b>
ART. 13. Procedure di affidamento	10
<b>TITOLO IV. SEZIONE LAVORI</b>	<b>11</b>
ART. 14. Lavori in economia	11
ART. 15. Responsabile del procedimento	12
ART. 16. Tipologia dei lavori eseguibili in economia	12
<b>TITOLO V. PROCEDIMENTO</b>	<b>13</b>
ART. 17. Lavori eseguibili in amministrazione diretta	13
ART. 18. Modalità di assegnazione dei lavori mediante cottimo fiduciario	13
ART. 19. Lavori d'urgenza	13
ART. 20. Lavori di somma urgenza	14
<b>TITOLO VI. DISPOSIZIONI COMUNI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>14</b>
ART. 21. Garanzie	14
ART. 22. Revisione prezzi	14
ART. 23. Ritenute di garanzia in ottemperanza alla clausola sociale	15
ART. 24. Mezzi di tutela	15
<b>TITOLO VII. DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>15</b>
ART. 25. Pubblicità	15
ART. 26. Rinvio	16
ART. 27. Disposizione transitoria	16
ART. 28. Entrata in vigore	16

## TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice») e dell'art. 329 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (nel seguito Regolamento di esecuzione), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario vigenti nell'ordinamento nazionale.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento in economia avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

### ART. 2. Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le acquisizioni in economia sono ammesse per:
  - *beni e servizi per importi inferiori alla soglia di Euro 193.000,00; tale soglia, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento è adeguata automaticamente secondo il meccanismo di cui all'art.248 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.*
  - *lavori di importo non superiore a Euro 200.000,00;*
2. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa come individuate nel presente Regolamento. Nessuna acquisizione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al precedente comma 1.
3. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento s'intendono I.V.A. esclusa.

### ART. 3. Programmazione delle acquisizioni in economia

1. Le acquisizioni in economia di cui al presente regolamento sono effettuate in seguito ad attività di programmazione, che viene annualmente svolta dalle Direzioni Centrali e Dipartimentali. Il Programma delle acquisizioni è formulato in coerenza con le previsioni del budget.
2. In sede di Bilancio di previsione annuale l'ARPAS individua appositi stanziamenti per lavori, servizi e forniture in economia "prevedibili".
3. Le acquisizioni in economia, di qualunque importo, non programmate devono essere oggetto di tempestiva comunicazione, recante adeguata motivazione, al Servizio Pianificazione e controllo di gestione della Direzione Generale dell'ARPAS.

#### **ART. 4. Modalità di acquisizione in economia**

1. L'acquisizione degli interventi in economia può avvenire:
  - a. *in amministrazione diretta;*
  - b. *per cottimo fiduciario.*
2. Sono "in amministrazione diretta" gli interventi eseguiti dal personale dipendente dell'ARPAS impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra nella disponibilità della stessa AGENZIA ovvero reperiti sul mercato.
3. Sono "per cottimo fiduciario" gli interventi in cui l'acquisizione avviene mediante l'affidamento a soggetti esterni all'ARPAS, purché in possesso dei necessari requisiti.

#### **ART. 5. Interventi misti**

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi o lavori e forniture o lavori e servizi o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore economicamente prevalente come previsto dall'art. 14 del Codice.

### **TITOLO II. SEZIONE FORNITURE E SERVIZI**

#### **ART. 6. Tipologie di forniture eseguibili in economia**

1. Possono essere eseguite in economia, entro il limite di importo stabilito all' art.2 comma 1, le forniture di beni individuati come segue:
  - a. *arredi e attrezzature per uffici e laboratori;*
  - b. *apparecchiature da laboratorio e materiale di consumo dedicato al funzionamento delle apparecchiature medesime;*
  - c. *materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio e di laboratorio di qualsiasi genere;*
  - d. *materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;*
  - e. *vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;*
  - f. *reagenti, materiale di consumo da laboratorio, farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali;*
  - g. *combustibile per il riscaldamento d'immobili;*
  - h. *fornitura di acqua, gas, energia elettrica;*
  - i. *materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture;*

- j. materiale nautico e attrezzature per imbarcazioni;*
  - k. carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli e imbarcazioni;*
  - l. acquisto di attrezzature tecniche, informatiche, strumenti scientifici e di sperimentazione ed ogni altra attrezzatura necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Agenzia..*
  - m. autoveicoli, motoveicoli o altri mezzi di lavoro in dotazione alle Strutture ARPAS;*
  - n. spese connesse alla revisione di autoveicoli;*
2. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a. risoluzione di un precedente contratto, o in danno al contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;*
  - b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;*
  - c. prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;*
  - d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo.*

## **ART. 7. Tipologia di servizi eseguibili in economia**

1. Possono essere eseguite in economia, entro il limite di importo stabilito all' art.2 comma 1, le prestazioni di servizi individuate come segue:
- a. servizi di manutenzione e riparazione di apparecchiature, attrezzature, impianti automezzi e imbarcazioni, impianti tecnologici;*
  - b. servizi di trasporto di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;*
  - c. servizi di telefonia fissa e mobile e connessioni internet;*
  - d. servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria/cassa, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;*
  - e. servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, assistenza manutenzione hardware, software e altri strumenti informatici e telematici;*
  - f. servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;*
  - g. servizi di consulenza fiscale e tributaria;*
  - h. servizi di consulenza gestionale e affini;*
  - i. servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e acquisto dei relativi spazi;*

- j. servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;*
  - k. servizi di manutenzione del verde e falciatura erbe infestanti;*
  - l. servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione, registrazioni televisive, audiovisive e radiofoniche;*
  - m. eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;*
  - n. servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;*
  - o. servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili;*
  - p. servizi relativi alla formazione del personale;*
  - q. servizi sanitari, comprese visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere;*
  - r. servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;*
  - s. servizi di facchinaggio, compreso montaggio e smontaggio di attrezzature mobili;*
  - t. servizi di reperimento di personale per mezzo di Agenzia per il lavoro, servizi a supporto di procedure di concorsi pubblici, nonché servizi di ricerca di manodopera specializzata;*
  - u. servizi di archiviazione, anche informatica, deposito e custodia di documentazione;*
2. Possono, altresì, essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:
- a. noleggio di beni, attrezzature e autovetture in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;*
  - b. locazioni d'immobili a breve termine da adibire a magazzini, posti barca e posti auto;*
  - c. spese di rappresentanza;*
  - d. servizi di cui all'articolo 13, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;*
3. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a. risoluzione di un precedente contratto, o in danno al contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;*
  - b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;*
  - c. prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;*
  - d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo.*

## **ART. 8. Organizzazione e Competenze - Responsabile del Procedimento**

1. Il ricorso alla acquisizione in economia di un bene e/o servizio è stabilito con Determinazione assunta dal Dirigente Responsabile della Struttura (Dipartimento/Servizio) competente nella materia oggetto della acquisizione, cui spetta l'assunzione dell'impegno di spesa.
2. Il Dirigente della Struttura (Dipartimento/Servizio) di cui al comma 1, individua un Responsabile del Procedimento cui sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente, compreso l'accertamento della rispondenza delle prestazioni effettuate alle prescrizioni contrattuali ai fini del pagamento giusta art. 337 del Regolamento di esecuzione. Rimane di esclusiva competenza del Dirigente che ha nominato il Responsabile del Procedimento l'adozione degli atti aventi carattere di determinazione.
3. Ove il Responsabile del Procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione è in capo al Dirigente della Struttura che ha promosso l'impegno di spesa o che comunque è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile della esecuzione del contratto.
4. Fatta eccezione per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 EURO e per gli affidamenti disposti ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 163/2006, Il Responsabile del procedimento si avvale del supporto del Servizio Patrimonio Provveditorato economato per l'espletamento delle procedure di gara connesse agli interventi da eseguirsi mediante cottimo fiduciario di cui al successivo art. 10; al Dirigente del Servizio Patrimonio Provveditorato economato spetta l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e la predisposizione del contratto che verrà sottoscritto dal Dirigente della struttura che ha promosso l'acquisizione in economia.
5. Il nominativo del Responsabile del Procedimento è reso noto nella lettera di invito e nell'ordinativo.
6. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 336 del Regolamento di esecuzione, è tenuto ad accertare la congruità dei prezzi attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti da indagini di mercato. Ai fini di tale accertamento il Responsabile del procedimento può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul MEPA, propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici.
7. Per ciascun affidamento in economia, ove la natura della prestazione lo richieda, è nominato un "Direttore dell'esecuzione del contratto" cui è demandato il compito di vigilare sul corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali giusta l'art. 301 del Regolamento di esecuzione. L'individuazione del "Direttore della esecuzione" è contenuta nella determinazione dirigenziale con la quale si dispone il ricorso alla acquisizione in economia. In mancanza di detta individuazione, il "Direttore della esecuzione del contratto" è il Responsabile del Procedimento.

## **ART. 9. Procedure e vincoli nella determinazione dei prezzi**

1. Le procedure per la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. Pertanto, prima di attivare un'autonoma procedura, il Dirigente competente deve verificare se l'acquisizione del bene o servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante ricorso a *convenzioni-quadro CONSIP* o *convenzioni-quadro stipulate da centrali di committenza regionali* istituite ai sensi dell'art. 1 c. 455 e 456 della legge n°296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007), ovvero altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti. In caso affermativo, il Dirigente competente valuta la convenienza della convenzione-quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, provvede a trasmettere alla centrale di committenza prescelta l'atto di adesione all'acquisto. Diversamente,

avvia la procedura di acquisizione in economia secondo le modalità previste dal presente Regolamento nel rispetto del vincolo costituito dal prezzo dedotto nelle suddette convenzioni.

2. L'acquisizione in economia può avvenire anche mediante ricorso a RDO (richiesta di offerta) o ODA (ordine diretto di acquisto) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione -Me.Pa. o C.A.T. – *Centro di Acquisto Territoriale della Regione Sardegna*.

## **ART. 10. Modalità di affidamento**

1. L'affidamento di forniture e di servizi riferiti alle tipologie specificate nei precedenti articolo 6 e 7 avvengono mediante cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero scelti tra quelli iscritti nell' "Albo Fornitori" della Agenzia.
2. L'affidatario di contratti in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente.
3. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario avvengono mediante consultazione di *almeno cinque operatori* secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
4. La lettera d'invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Di norma contiene:
  - a. l'oggetto della prestazione e relative caratteristiche tecniche
  - b. termine di presentazione dell'offerta (non può essere inferiore a 10 giorni salvi i casi di urgenza);
  - c. periodo di giorni di validità dell'offerta
  - d. giorno,ora e luogo della seduta pubblica in cui avverrà la apertura delle buste contenenti le offerte;
  - e. le garanzie richieste all'affidatario del contratto (*cauzione provvisoria, cauzione definitiva, polizze assicurative secondo quanto stabilito all'art. 21 del presente Regolamento*);
  - f. il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - g. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - h. la clausola che si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che, giusta l'art. 81 comma 3 del Codice, la stessa risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
  - i. luogo di esecuzione della prestazione;
  - j. il termine d'esecuzione della prestazione e le eventuali penalità per i ritardi;
  - k. termini di pagamento;
  - l. la richiesta di dichiarazione da parte dell'operatore economico di accettare le condizioni stabilite nella lettera d'invito e nell'eventuale capitolato d'appalto, nonché di obbligarsi ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;



- m. i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti;
  - n. la richiesta all'operatore economico di specificare nell'offerta i costi relativi alla sicurezza afferenti l'esercizio della attività svolta;
  - o. richiesta all'operatore economico di indicare l'eventuale ricorso al subappalto;
5. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata, oppure da lettera-commerciale con la quale si dispone l'ordinazione dei beni o servizi, riportante i medesimi contenuti previsti nella lettera d'invito, giusta art.17 R.D. 827/1924. L'offerta e la scrittura privata/lettera contratto sono soggetti all'imposta di bollo a carico dell'affidatario.
6. Gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 EURO sono redatti in carta semplice (sia il preventivo sia la lettera d'ordine).
7. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
- a. *quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto limitatamente al periodo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;*
  - b. *nel solo caso di servizi o di forniture, quando l'importo della spesa annua risulti inferiore a Euro 40.000,00, oppure nei casi previsti all'art. 57 del Codice. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in economia deve essere adeguatamente motivato, contenente la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto e di congruità del prezzo.*
8. Gli affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 40.000, devono in ogni caso essere preceduti da una "indagine esplorativa" intesa come mera consultazione informale del mercato finalizzata ad individuare il soggetto con cui instaurare la susseguente negoziazione; detta indagine può avvenire anche tramite consultazione dei cataloghi elettronici.
9. Tutti i contratti di acquisizione in economia devono contenere a pena di nullità:
- La clausola di cui all'art. 3 comma 8 della legge 136/2010 e ss.mm. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;
  - Le specificazioni dei costi sulla sicurezza da rischi interferenziali (ove presenti) di cui all'art. 26 comma 5 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm. Il DUVRI deve essere allegato al contratto.
10. La stipula del contratto non può intervenire se non dopo decorsi 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni ai concorrenti circa l'esito della procedura (stand still); comunicazioni che devono essere effettuate nei termini stabiliti all'art. 79 del Codice.

## **ART. 11. Scelta del contraente**

1. La scelta del contraente avviene in conformità a quanto previsto nella lettera d'invito, in uno dei seguenti modi:
- in base *al prezzo più basso*, qualora l'oggetto della prestazione sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;
  - in base *all'offerta economicamente più vantaggiosa*, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica.

2. L'esame delle offerte è effettuata dal Dirigente competente alla presenza di due testimoni e coadiuvato da almeno di un esperto in relazione alla tipologia della prestazione da acquisire, ove ciò fosse necessario.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.
4. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
5. Nella procedura di confronto concorrenziale non è applicabile il meccanismo di determinazione della soglia di anomalia finalizzato alla esclusione automatica delle offerte anomale. Qualora il Responsabile del Procedimento, giusta art. 86 comma 3 del codice, accerta la sussistenza di indici sintomatici della anomalia dell'offerta, attiva il procedimento in contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.

## **ART. 12. Contratti aperti**

1. Sono contratti aperti i contratti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per servizi/ordinazioni non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le effettive necessità delle Strutture ARPAS.
2. Nel caso di contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
  - a. l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
  - b. le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione ai prezzi stabiliti nel contratto;
  - c. il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
  - d. ogni altro elemento previsto dalla lettera d'invito che non sia già determinato contrattualmente.
3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti, recanti il termine di validità degli stessi, che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto potranno essere effettuate singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di un contratto aperto, deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

## **TITOLO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI**

### **ART. 13. Procedure di affidamento**

1. Per servizi tecnici s'intendono:

- a. gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di cui all'articolo 91 del Codice;
  - b. le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
  - c. le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
  - d. le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, la documentazione catastale ecc.);
2. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), di importo pari o superiore a Euro 20.000,00 e inferiore a Euro 100.000,00 sono affidati, giusta art. 267 del Regolamento di esecuzione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
- a. possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze precedenti analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare;
  - b. uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
    - ribasso sull'importo motivatamente posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;
    - tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
    - conoscenza della materia oggetto dell'incarico ricavabile da curricula;
3. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), di importo pari o superiore a Euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice;
4. E' consentito, giusta l'art.267 comma 10 del Regolamento di esecuzione, *l'affidamento diretto dei servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a Euro 20.000,00* a soggetto idoneo da individuare mediante indagine esplorativa di mercato.

## TITOLO IV. SEZIONE LAVORI

### ART. 14. Lavori in economia

1. In ottemperanza alle disposizioni normative richiamate al precedente articolo 1 comma 3, l'affidamento di ogni singolo lavoro in economia non può superare l'importo massimo, comprensivo degli oneri della sicurezza, di Euro 200.000,00.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Eventuali costi concernenti la sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

4. L'acquisizione di lavori in economia di cui all'articolo 16 può avvenire sulla base dei prezzi predeterminati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
5. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.
6. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro.

#### **ART. 15. Responsabile del procedimento**

1. Per l'affidamento dei lavori in economia il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Gruppo di lavoro Tecnico nominato con Determinazione n. 92 adottata dal Direttore Generale in data 28 ottobre 2009, per lo svolgimento delle seguenti attività:
  - Realizzazione del programma di investimenti annuale in materia di edilizia, impiantistica e tecnologica e del piano triennale degli interventi;
  - Progettazione e redazione dei capitolati speciali d'appalto per l'affidamento dei lavori sui beni immobili, direzione lavori e collaudo;
  - Supporto al Responsabile per la sicurezza nello svolgimento delle attività di servizio ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro;
  - Supporto al Servizio Patrimonio Provveditorato economato nella predisposizione degli atti tecnici inerenti alla manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata del patrimonio immobiliare della Agenzia;
2. L'esecuzione dei lavori in economia è autorizzata con provvedimento del Direttore Generale.

#### **ART. 16. Tipologia dei lavori eseguibili in economia**

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 14, comma 1 ( Euro 200.000,00), i seguenti lavori:
  - a. manutenzione o riparazione d'immobili o impianti quando l'esigenza è rapportata a eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;
  - b. manutenzione di opere o impianti;
  - c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  - d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
  - e. lavori necessari per la compilazione di progetti;
  - f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sono necessità e urgenza di completare i lavori;

Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 normalmente sono considerabili lavori.

## TITOLO V. PROCEDIMENTO

### ART. 17. Lavori eseguibili in amministrazione diretta

1. Gli interventi in amministrazione diretta, nei limiti di importo stabiliti all'art.14 comma 6 ( EURO 50.000,00) sono eseguiti con personale dipendente.
2. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita per mezzo di ordinazioni secondo le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

### ART. 18. Modalità di assegnazione dei lavori mediante cottimo fiduciario

1. L'affidamento mediante *cottimo fiduciario* avviene in conformità a quanto previsto nella lettera d'invito, in uno dei seguenti modi:
  - a. in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;
  - b. in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica.
2. L'esame e la scelta delle offerte è effettuata dal Responsabile del Procedimento di cui al precedente art.15 alla presenza di due testimoni.
3. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico;
4. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
5. Nella procedura di confronto concorrenziale del cottimo fiduciario non è applicabile il meccanismo di determinazione della soglia di anomalia finalizzato alla esclusione automatica delle offerte anomale. Qualora il Responsabile del Procedimento, giusta art. 86 comma 3 del codice, accerta la sussistenza di indici sintomatici della anomalia dell'offerta, attiva il procedimento in contraddittorio con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato adeguate giustificazioni.
6. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 EURO è consentito l'affidamento diretto;

### ART. 19. Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art.175 del Regolamento di esecuzione, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Direttore Generale della Agenzia. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

#### **ART. 20. Lavori di somma urgenza**

1. Ai sensi dell'art. 176 del Regolamento di esecuzione, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il Tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e sempreché non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l'ingiunzione prevista all'art. 163, comma 5, del succitato Regolamento di esecuzione.
4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Direttore Generale della Agenzia che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, ed ad approvare i lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Direttore Generale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

### **TITOLO VI. DISPOSIZIONI COMUNI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE**

#### **ART. 21. Garanzie**

1. Per gli affidamenti in economia di lavori, beni e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 *non è dovuta la cauzione provvisoria* prevista dall'art. 75 del Codice. La cauzione definitiva prevista dall'art.113 del Codice può essere richiesta in relazione all'oggetto dell'appalto ed alla durata negoziale .
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

#### **ART. 22. Revisione prezzi**

1. Negli affidamenti di lavori, giusta l'art. **133 del** Codice, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, Codice Civile
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi nel caso in cui

la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

3. Negli affidamenti di forniture e servizi a esecuzione periodica o continuativa, giusta l'art.115 del Codice, è prevista la revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di esecuzione, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI), per la categoria corrispondente all'oggetto del contratto.

### **ART. 23. Ritenute di garanzia in ottemperanza alla clausola sociale**

1. Per i contratti di lavori e di fornitura e servizi aventi una efficacia prolungata è stabilito che, giusta art. 4 comma 3 del Regolamento di esecuzione, il Responsabile del procedimento deve sempre effettuare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 per cento al fine di garantire eventuali inadempienze contributive dell'Appaltatore. La somma accantonata per effetto di detta ritenuta dovrà essere svincolata in sede di liquidazione finale una volta intervenuto l'accertamento della rispondenza delle prestazioni effettuate alle prescrizioni contrattuali e dopo l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2. Il Responsabile del procedimento per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle prestazioni relative a servizi e forniture, deve acquisire il DURC. Qualora detto documento segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più dipendenti dell'esecutore oppure riguardi i soggetti comunque impiegati nella esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento deve trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza accertata affinché l'Arpas provveda al versamento diretto di detto importo a favore degli enti previdenziali e assicurativi.

### **ART. 24. Mezzi di tutela**

1. Qualora la controparte non adempia gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l'ARPAS si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno, previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice (transazione e accordo bonario).

## **TITOLO VII. DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 25. Pubblicità**

1. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro, giusta art. 331 comma 3 del Regolamento di esecuzione, è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo di committente [www.arpa.sardegna.it](http://www.arpa.sardegna.it).

#### **ART. 26. Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 (Codice), al DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione) nonché, in quanto applicabili, le norme della L.R. n. 5/2007, leggi e i regolamenti in materia.

#### **ART. 27. Disposizione transitoria**

1. Nelle more di adozione del Regolamento di istituzione dell' "Albo Fornitori" di cui al precedente art. 10 che costituisce lo strumento per identificare gli operatori economici con cui negoziare ai sensi del presente Regolamento, gli affidamenti mediante cottimo fiduciario per le acquisizioni di beni e servizi di importo compreso tra 40.000,00 Euro e 193.000,00 Euro e per le acquisizioni di lavori di importo compreso tra 40.000,00 Euro e 200.000,00 Euro avverranno mediante pubblicazione di apposita "*Richiesta d'Offerta*" nel sito informatico istituzionale [www.arpa.sardegna.it](http://www.arpa.sardegna.it), nell'Albo Pretorio del Comune di Cagliari, nell'Albo Pretorio della sede del Dipartimento ARPAS dove deve essere eseguita la prestazione, oppure mediante indagini di mercato, previa pubblicazione di apposito "*Avviso di manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata*".
2. Gli affidamenti in economia d'importo inferiore a 40.000,00 Euro potranno avvenire mediante negoziazione tra gli operatori economici individuati attraverso *indagini esplorative di mercato*.
3. Nelle more di adozione del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, il possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario è soggetto alla verifica di cui all'art. 71 del DPR 445/2000.

#### **ART. 28. Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua pubblicazione sul Sito internet dell'Agenzia – [www.arpa.sardegna.it](http://www.arpa.sardegna.it)